

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

"Regolamento per la difesa d'ufficio"

**Il Consiglio degli Avvocati di Nocera Inferiore
nella seduta del 12/01/2018**

- visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa di ufficio;
- visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015, così come modificato nelle sedute amministrative del Consiglio Nazionale Forense del 25 novembre 2016 e 20 gennaio 2017;
- viste le linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 30 novembre 2016;
- visti gli obblighi riguardanti la difesa d'ufficio in capo al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nocera Inferiore secondo la disciplina appena richiamata;
- ritenuto che è necessario adottare una Commissione permanente in materia di difesa d'ufficio ed un relativo regolamento;
- considerata la delibera di questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 25/07/2017 con quale veniva istituita una Commissione permanente per la difesa d'ufficio – anche – per l'elaborazione di un regolamento per la difesa d'ufficio;
- letta la bozza di regolamento depositata dalla Commissione permanente per la difesa d'ufficio del COA di Nocera Inferiore;

ADOPTA

il seguente regolamento

Art. 1

Requisiti e domanda per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

1. Condizioni per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio è almeno uno dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p.:
 - a. partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
 - b. iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
 - c. conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

È condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, corredata da idonea e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, è

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

presentata al Consiglio dell'Ordine (di seguito anche COA). La domanda è presentata attraverso la piattaforma informatica gestionale (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it>) unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) della citata norma, il richiedente dovrà attestare di aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente dai COA, dalle Camere Penali territoriali e dall'UCPI e di aver superato l'esame finale. Il requisito della biennialità, nel rispetto della durata di 90 ore, deve ritenersi soddisfatto quando il corso si svolga nell'arco di ventiquattro mesi (tale previsione non opera per i corsi che alla data di comunicazione ai COA delle presenti linee guida, siano già avviati). L'accesso al corso di formazione e aggiornamento biennale dei difensori, accreditato direttamente dai COA, deve essere libero ovvero accessibile a tutti i richiedenti e, quindi, non deve essere a numero chiuso.
4. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) della citata norma, il richiedente dovrà produrre autocertificazione attestante l'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l'avvocato abbia partecipato nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:
- a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;
 - b) la data in cui si è svolta l'udienza;
 - c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente
 - c.1) trattazione di questioni preliminari,
 - c.2) formulazione delle richieste di prova,
 - c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione;
 - d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
 - e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
 - f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.
5. Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p., il richiedente dovrà produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 della legge 247/12.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

- 
- 
6. In qualsiasi condizione versi il richiedente deve sempre attestare, mediante autocertificazione, di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 247/2012 con riferimento all'anno antecedente alla richiesta di inserimento nell'elenco.
 7. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti. Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione, e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti, secondo la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento del CNF sulla difesa. Il COA potrà altresì chiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre, ai sensi della citata norma regolamentare.
 8. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di inserimento ed in assenza di eventuali richieste di integrazione istruttoria, il COA trasmette al CNF, tramite la piattaforma informatica gestionale, la domanda di inserimento nell'elenco con la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

Art. 2

Requisiti e domanda per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

- 
- 
1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
 - a. non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
 - b. l'esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell'anno in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze); nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace;
 - c. l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000, con riferimento all'anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata
 2. L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta al COA, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, la domanda di permanenza con allegata la documentazione comprovante i requisiti di permanenza tramite piattaforma informatica gestionale (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it>).
 3. Una volta ricevuta la domanda con la documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

4. Il COA esprime il parere obbligatorio circa la permanenza dei requisiti.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata ed in assenza di eventuali richieste di integrazione istruttoria, il COA trasmette al CNF attraverso la piattaforma informatica gestionale la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
6. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale. La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Art. 3

Tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio

1. Il Consiglio nazionale forense aggiorna, con delibera trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, legittimati ad assumere le difese d'ufficio.
2. L'opposizione avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento nell'elenco nazionale va proposta al Consiglio nazionale forense.

Art. 4

Cancellazione e sospensione dall'elenco nazionale

1. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.
2. Il COA avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio nazionale forense che delibera la immediata cancellazione.
3. L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cancellazione volontaria o d'ufficio, non potrà essere presentata domanda di inserimento nell'elenco nazionale, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.
4. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, il COA, venendo meno il requisito dell'esercizio continuativo dell'attività, provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.
5. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine ex art. 29 legge 247/2012 il COA comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dall'elenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.
6. In caso di grave malattia, grave infortunio, gravidanza versandosi in ipotesi di mancanza temporanea del requisito di cui all'art. 5 lett. b) del Regolamento CNF, il difensore presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero ridotto di udienze rispetto a quelle stabilite dallo stesso art. 5, e ciò in maniera proporzionale

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

all'effettivo periodo di inattività e al contenuto e alle modalità dell'impedimento. Allo stesso modo il COA procederà in tutti i casi in cui si verifichi una situazione che provochi specifico impedimento all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

Art. 5

Liste difensori d'ufficio

1. Il COA predispone e cura l'aggiornamento di un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale.
2. Il COA predispone e cura, altresì, l'aggiornamento delle seguenti liste:
 - a. "lista liberi" per imputati a piede libero;
 - b. "lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti" per imputati arrestati;
 - c. "lista immediatamente reperibili" per la nomina del sostituto ex art. 97, c.4, c.p.p. in udienza per ogni ufficio giudiziario del Circondario con facoltà di scelta da parte dell'interessato.
3. Al fine di garantire la copertura dei turni presso tutte le autorità giudiziarie del Circondario la Commissione stabilirà un numero minimo di difensori per ognuna di esse. Il mancato raggiungimento di tale numero comporterà la selezione, con modalità informatica di tipo "casuale", dei difensori mancanti tra coloro i quali sono iscritti nelle altre liste.
4. Le liste verranno inoltrate per ogni trimestre alle singole Autorità giudiziarie del circondario. Le Autorità inoltreranno al COA, con cadenza settimanale, ogni mancata partecipazione, anche con sostituzione, del difensore designato.
5. L'inserimento in una o più delle liste di cui ai punti che precedono potrà avvenire solo qualora il richiedente sia già iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF, in modo da garantire il controllo circa la sussistenza dei requisiti di competenza e soggettivi di cui all'art. 29 disp. att. al c.p.p..
6. Tutti gli iscritti in una o più delle liste di cui ai punti che precedono e già iscritti nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, dovranno altresì rispettare i requisiti di permanenza nell'elenco medesimo di cui all'art. 5 del Regolamento del CNF sulla difesa di ufficio.

L'iscrizione o la cancellazione ad una o più liste viene deliberata dal COA. La richiesta di cancellazione del difensore dalle liste deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza che gestisce la pratica dandone poi comunicazione al CNF, il quale a sua volta provvede alla cancellazione dall'elenco nazionale. La gestione delle liste dei difensori d'ufficio avviene, come per la gestione dell'albo degli iscritti, a livello locale.

Art. 6

Doveri del difensore d'ufficio

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:
 - a. ha l'obbligo di prestare patrocinio;
 - b. non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

- 
- c. deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
 - d. deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
 - e. in caso di legittimo impedimento deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico, il tutto tramite piattaforma informatica del COA, e nell'impossibilità deve darne comunque tempestiva e motivata notizia all'Autorità Giudiziaria competente;
 - f. deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati, gli imputati detenuti, e le sostituzioni ex art. 97, c. 4, c.p.p.;
 - g. deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.
3. I difensori d'ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sull'indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno pertanto tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per l'imputato.

Art. 7

Retribuzione del difensore di ufficio

1. Il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito dal proprio assistito che di tale onere deve essere tempestivamente informato appena è intervenuta la nomina.
2. Il difensore deve informare il proprio assistito della possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano i presupposti di legge.
3. La legge (artt. 116, 117 e 118 DPR 30/5/2002 n. 115) regola la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per
4. il recupero dei crediti professionali, al difensore di ufficio dell'imputato e del condannato irreperibile.

Art. 8

Dovere di vigilanza del COA

- 
1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
 2. Ai fini della formulazione del parere indicato nell'art. 6, comma 2, del Regolamento del CNF sulla difesa d'ufficio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta la segnalazione da parte degli Uffici Giudiziari nei confronti di un difensore d'Ufficio, incarica la Commissione sulla difesa d'ufficio di svolgere istruttoria, finalizzata ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'Ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.
 3. La Commissione ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all'iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, la Commissione illustra il contenuto del fascicolo al COA, che delibera dichiarando giustificata oppure non

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

giustificata la mancanza oggetto della segnalazione. La reiterata ed ingiustificata mancata partecipazione, nel corso di un semestre, alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato comporterà la cancellazione per il semestre successivo dalle liste afferenti all'inadempimento. La richiesta di reinserimento nelle liste dalle quali il difensore è stato escluso potrà essere avanzata esclusivamente una volta trascorsi sei mesi.

4. L'eventuale recidiva cancellazione del difensore dalle liste ai sensi del precedente comma, nell'arco di un biennio, comporterà parere negativo del COA al CNF per la sua permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.
5. In ogni caso, il COA, nel parere rilasciato con cadenza annuale e inviato al CNF, farà menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato e che hanno portato alla sostituzione. Inoltre, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività una possibile violazione dell'art. 26 del Codice Deontologico Forense, sarà trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina ogni segnalazione pervenuta al COA dall'Autorità Giudiziaria per quanto di sua esclusiva competenza.
6. Il COA trasmetterà al Consiglio Distrettuale di Disciplina ogni ulteriore violazione del presente Regolamento che potrebbe comportare violazione del Codice Deontologico Forense, come, ad esempio, la violazione dell'art. 49 la mancata comunicazione alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Anna De Nicola)

Anna De Nicola

IL PRESIDENTE
(Avv. Aniello Cosimato)

Aniello Cosimato

